

Avv. FABRIZIO GIOVAGNONI
Corso Vannucci 92
06121 PERUGIA
Tel. 0755722043 Fax 0759006534
e. mail
fabrizio.giovagnoni@avvocatiperugiapec.it

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

ORDINANZA T.A.R. LAZIO, SEZ. 1 bis, n. 5411 del 05.08.2019 (R.G. n. 1546/2019)

PER

ZUCCHINI EMANUELE, nato a Perugia il 08.06.1986 ed ivi residente via Raniero Gigliarelli, 56 (C.F. ZCCMNL86H08G478T), rappresentato e difeso per delega in calce ricorso introduttivo dall' Avv. Fabrizio Giovagnoni (C.F. GVGFRZ57D02C990Y) del Foro di Perugia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell' Avvocato Luca Lo Bosco (C. F. LBSLCU75B11H501S) in Roma, via della Grande Muraglia, 298/B (fax 06.99335190 – posta elettronica certificata avvlucalobosco@puntopec.it), il quale dichiara di voler ricevere le successive comunicazioni al numero di fax 0759006534 o all'indirizzo di posta elettronica certificata fabrizio.giovagnoni@avvocatiperugiapec.it

- RICORRENTE -

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, nella persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Piazza del Viminale, 1, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, via dei Portoghesi, 12

e

MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, via Cavour, 45, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, via dei Portoghesi, 12

e

MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura generale dello Stato con sede in Roma, via dei Portoghesi, 12

e

MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A 250 POSTI NELLA QUALIFICA DI VIGILE DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, nella

persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura generale dello Stato con sede in Roma, via dei Portoghesi, 12 - **RESISTENTI** -

E NEI CONFRONTI DI

Sig. NICOLA CECCHINI, residente in Tuoro sul Trasimeno (PG), via Montessori, 6

Sig. CECCHETTI DAVIDE, residente in Perugia (PG), via Giovanni da Verrazzano, 3B

- **CONTROINTERESSATI NON COSTITUITI** -

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA:

- PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO

- della Graduatoria finale del concorso pubblico per titoli e per esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, approvata con D.M. n. 237 del 14.11.2018 del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, Bollettino Ufficiale del personale, Supplemento Straordinario n. 1/52, pubblicato in data 14.11.2018, nella parte in cui, nel conteggio del punteggio totale conseguito dal ricorrente pari a 85,8375, non include anche il punteggio di 8 punti derivante dal possesso del titolo di studio attinente e valutabile di conseguenza colloca l'odierno ricorrente tra gli idonei non vincitori alla posizione n. 2005, nonché di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso che sia lesivo dell'interesse dell'odierno ricorrente;

- PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI IN DATA 11.04.2019 DEI SEGUENTI PROVVEDIMENTI:

a) nei limiti dell'interesse dell'odierno ricorrente, della Graduatoria finale generale di merito del concorso pubblico per titoli e per esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, approvata con D.M. n. 22 del 01.02.2019 del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, Bollettino Ufficiale del personale, Supplemento Straordinario n. 1/3, pubblicato in data 01.02.2019, nella parte in cui, all' Allegato A, nel conteggio del punteggio totale conseguito dal ricorrente pari a 85,8375, non include anche il punteggio di 8 punti derivante dal possesso del titolo di studio attinente e valutabile e di conseguenza colloca l'odierno ricorrente tra gli idonei non vincitori alla posizione n. 2013;

b) dell'Allegato B2 (graduatoria elaborata per l'attribuzione della riserva del 25% dei posti ai c.d. discontinui) nella parte in cui, sempre con il punteggio di 85,8375, il signor Zucchini Emanuele è stato collocato al posto n. 536;

c) della Nota del Dirigente dell'Ufficio per la gestione dei concorsi e di accesso interno al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per

gli affari generali – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso del 18 gennaio 2019 n.registro pvvf.DCAFFGEN n.0000646, nonché di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso che sia lesivo dell'interesse dell'odierno ricorrente.

**- PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI IN DATA 26.06.2019
DEI SEGUENTI PROVVEDIMENTI:**

a) della Graduatoria finale generale di merito del concorso pubblico per titoli e per esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, approvata con D.M. n. 176 del 01.04.2019 del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, Bollettino Ufficiale del personale, Supplemento Straordinario n. 1/15, pubblicato in data 01.04.2019, nella parte in cui, all'Allegato A, nel conteggio del punteggio totale conseguito dal ricorrente pari a 85,8375, non include anche il punteggio di 8 punti derivante dal possesso del titolo di studio attinente e valutabile e di conseguenza colloca l'odierno ricorrente tra gli idonei non vincitori alla posizione n. 2013;

b) dell'Allegato B2 di cui alla suddetta graduatoria (graduatoria elaborata per l'attribuzione della riserva del 25% dei posti ai c.d. discontinui) nella parte in cui, sempre con il punteggio di 85,8375, il signor Zucchini Emanuele è stato collocato al posto n. 536;

c) della Graduatoria finale generale di merito del concorso pubblico per titoli e per esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, approvata con D.M. n. 281 del 21.05.2019 del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, Bollettino Ufficiale del personale, Supplemento Straordinario n. 1/26, pubblicato in data 21.05.2019, nella parte in cui, all'Allegato A, nel conteggio del punteggio totale conseguito dal ricorrente pari a 85,8375, non include anche il punteggio di 8 punti derivante dal possesso del titolo di studio attinente e valutabile e di conseguenza colloca l'odierno ricorrente tra gli idonei non vincitori alla posizione n. 2013;

d) dell'Allegato B2 di cui alla suddetta graduatoria (graduatoria elaborata per l'attribuzione della riserva del 25% dei posti ai c.d. discontinui) nella parte in cui, sempre con il punteggio di 85,8375, il signor Zucchini Emanuele è stato collocato al posto n. 536, nonché di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso che sia lesivo dell'interesse dell'odierno ricorrente.

SINTESI RICORSO PRINCIPALE

A sostegno della domanda volta ad ottenere l'attribuzione di n. 8 punti nelle Graduatorie impugnate, il ricorrente ha proposto i seguenti motivi di ricorso:

1) VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 241/1990 – CARENZA DI MOTIVAZIONE

I provvedimenti impugnati sono stati assunti in violazione dell'obbligo di motivazione degli atti che incombe sull'amministrazione in forza dell'art. 3 della l. 21/1990 che impone che il provvedimento amministrativo sia motivato, precisando che *“la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze istruttorie”*.

Invero, il sig. Zucchini ha appreso dell'esclusione del titolo dal computo del punteggio finale solo a seguito della pubblicazione delle graduatorie definitive nelle quali non è riportata alcuna indicazione circa la predetta esclusione, non essendo state esplicitati i presupposti di fatto e di diritto che giustificano il provvedimento escludente, consistente, nel caso di specie, solo in un mero rinvio al giudizio della Commissione esaminatrice che non ha oltretutto reso note le ragioni per cui non ha valutato il titolo di studio indicato dall'odierno ricorrente nella domanda di partecipazione al concorso.

2) ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO PER OMESSA

VALUTAZIONE DEL TITOLO POSSEDUTO DAL RICORRENTE: VIOLAZIONE DELL'ART. ART. 7 DEL BANDO DI CONCORSO IN COMBINATO DISPOSTO CON D.P.R. 15.03.2010, N. 87-88, ALLEGATO D ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA E NON CORRETTA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

I provvedimenti impugnati sono illegittimi per erronea ed omessa valutazione del titolo posseduto dal ricorrente.

Si premette che il sig. Zucchini Emanuele ha adito il T.A.R. Lazio per ottenere l'annullamento del provvedimento di approvazione della Graduatoria Generale di merito e della graduatoria finale dei posti non riservati del concorso pubblico per titoli e per esami a 250 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, bandito con D.M. n. 676 del 18.10.2016.

Il ricorrente lamenta infatti una erronea valutazione del titolo di studio posseduto che ha importato un'assegnazione di punteggio e posizione inferiore in graduatoria.

Invero, il mancato riconoscimento al sig. Zucchini del titolo di studio ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale è stato posto in essere in violazione dell'art. 7 del Bando di Concorso, in combinato disposto con il D.P.R. n. 87 e 88 del 15.03.2010, allegato D.

L'omessa valutazione del titolo di studio del sig. Zucchini appare illegittima atteso che il mancato riconoscimento è stato determinato dal fatto che i diplomi rilasciati dai Licei Scientifici non sono stati considerati attinenti alle attività proprie dei Vigili del Fuoco, come previsto dal Bando.

Ora, l'art. 7 del bando di concorso prescrive che i titoli valutabili sono quelli indicati nell'allegato C al bando che specifica che *“sono, altresì, valutabili i titoli professionali e di studio corrispondenti a quelli di cui al citato allegato C, conseguiti antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Per la corrispondenza dei diplomi di istruzione tecnica e per quella relativa ai diplomi di istruzione professionale si applicano, rispettivamente, la tabella di confluenza di cui all'allegato D al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e la tabella di confluenza di cui all'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87. (...)”*.

Il sig. Zucchini ha conseguito nell'anno scolastico 2005-2006 il diploma di scuola secondaria di II grado presso l'Istituto Tecnico per le Attività Sociali “Giordano Bruno” di Perugia, con indirizzo “Biologico Brocca”.

A seguito del riordino degli istituti professionali avvenuta con D.P.R. 88/2010, l'indirizzo Biologico Brocca dell'ITAS “G. Bruno” è confluito nell'Istituto Tecnico - settore tecnologico - indirizzo chimica materiali e biotecnologie sanitarie.

La tabella di confluenza di cui all'allegato D ai D.P.R. n. 87 e 88 del 2010 permette di evidenziare come vi sia una corrispondenza dell'indirizzo di studio quinquennio Biologico con il “Settore Tecnologico, Chimica Materiali e Biotecnologie”.

Nel determinare i titoli valutabili, l'allegato C al Bando di Concorso include, tra i percorsi di istruzione secondaria di II grado (quinquennali), il diploma di istruzione tecnica con indirizzo “Chimica, materiali e biotecnologie” quale titolo attinente ai fini del concorso che ci occupa.

Sulla base delle considerazioni svolte pertanto, il diploma di II grado conseguito dal sig. Zucchini, in quanto confluito ed attualmente appartenente all'indirizzo “Chimica materiali e biotecnologie”, ha pari valore ai fini del concorso *de quo* e pertanto da ritenersi pienamente valutabile nel punteggio per la formazione della graduatoria finale, essendo il predetto indirizzo di studio confluito in quello del settore “chimica, materiali e biotecnologie”, espressamente indicato quale titolo attinente ai fini del concorso che ci occupa.

SINTESI RICORSO MOTIVI AGGIUNTI DEL 08.04.2019 E DEL 28.05.2019:

ILLEGITTIMITA' DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI PER OMESSA VALUTAZIONE DEL TITOLO POSSEDUTO DAL RICORRENTE: VIOLAZIONE DELL'ART. ART. 7 DEL

BANDO DI CONCORSO IN COMBINATO DISPOSTO CON D.P.R. 15.03.2010, N. 87-88,

ALLEGATO D

**ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA E NON CORRETTA APPLICAZIONE DEI CRITERI
DI VALUTAZIONE DEI TITOLI**

Per le medesime motivazioni sono stati altresì impugnati i provvedimenti successivi, ribadendone l'illegittimità per erronea ed omessa valutazione del titolo posseduto dal ricorrente, evidenziando come il mancato riconoscimento al sig. Zucchini del titolo di studio ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale posto in essere in violazione dell'art. 7 del Bando di Concorso, in combinato disposto con il D.P.R. n. 87 e 88 del 15.03.2010, allegato D, ha determinato da parte della Commissione un eccesso di potere per erronea applicazione dei criteri di valutazione del titolo del ricorrente.

Il mancato riconoscimento del titolo di studio del sig. Zucchini è stato determinato dal fatto che i diplomi rilasciati dai Licei Scientifici non sono stati considerati attinenti alle attività proprie dei Vigili del Fuoco, come previsto dal Bando.

Il sig. Zucchini ha conseguito nell'anno scolastico 2005-2006 il diploma di scuola secondaria di II grado presso l'Istituto Tecnico per le Attività Sociali "Giordano Bruno" di Perugia, con indirizzo "Biologico Brocca".

Ora, la tabella di confluenza di cui all'allegato D ai D.P.R. n. 87 e 88 del 2010 permette di evidenziare come vi sia una corrispondenza dell'indirizzo di studio quinquennio Biologico con il "Settore Tecnologico, Chimica Materiali e Biotecnologie".

Nel determinare i titoli valutabili, l'allegato C al Bando di Concorso include, tra i percorsi di istruzione secondaria di II grado (quinquennali), il diploma di istruzione tecnica con indirizzo "Chimica, materiali e biotecnologie" quale titolo attinente ai fini del concorso che ci occupa.

Sulla base delle considerazioni svolte pertanto, il diploma di II grado conseguito dal sig. Zucchini, in quanto confluito ed attualmente appartenente all'indirizzo "Chimica materiali e biotecnologie", ha pari valore ai fini del concorso *de quo*.

Da ciò discende che detto titolo di studio era da ritenersi pienamente valutabile nel punteggio per la formazione della graduatoria finale, essendo il predetto indirizzo di studio confluito in quello del settore "chimica, materiali e biotecnologie", espressamente indicato quale titolo attinente ai fini del concorso che ci occupa.

In conclusione, tutte le circostanze sopra esposte confermano l'illegittimità della mancata valutazione del titolo di studio del ricorrente dal conteggio del punteggio finale allo stesso attribuito e della

conseguente posizione assegnata nella graduatoria finale, determinando ciò l'illegittimità dell'atto conclusivo della procedura di concorso di cui si ribadisce la richiesta di annullamento.

Con ordinanza del 5.8.2019 il TAR del Lazio, sezione 1 bis, ha disposto la sospensione dei provvedimenti impugnati e ha ordinato la notifica per pubblici proclami di un sunto onde consentire la legale conoscenza del ricorso da parte dei controinteressati inseriti in graduatoria.

Perugia - Roma, lì 26.08.2019

Avv. Fabrizio Giovagnoni

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza della Sezione PrimaBis del TAR Lazio, Roma, del 05/08/2019 n. 5411/2019, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.